

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2258)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1987

Norme in materia di rimborso di indennità e spese al personale esperto in materia di mercato del lavoro che partecipa a scambi effettuati nell'ambito CEE

ONOREVOLI SENATORI. — Il Trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità economica europea, ha fissato i principi su cui si basa l'attività della Comunità, tra cui fondamentale è, senza dubbio, quello della libera circolazione delle persone senza il quale non potrebbe verificarsi completamente l'unione tra gli Stati membri.

In un sistema come quello comunitario non è sufficiente fissare i principi ma è necessario investire gli organi di poteri adeguati a porre in essere le misure necessarie per garantirne il conseguimento, il che si traduce nella facoltà di emettere direttive e regolamenti.

Vari sono stati, nel tempo, i regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri della CEE relativi alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità (regolamenti n. 15 del 1961, 38 del 1964 e 1612 del 1968), che hanno consentito il progressivo abbattimento delle barriere che ostacolavano la mobilità della manodopera all'interno della CEE, dando in tal modo piena e completa attuazione a detto principio.

In tale ottica, tra gli strumenti previsti dal regolamento n. 1612 del 15 ottobre 1968, posti in essere per rafforzare i meccanismi di contatto fra gli Stati membri, si inserisce l'articolo 23, il quale stabilisce che « d'intesa con l'autorità competente di ogni Stato

membro, e secondo le condizioni e le modalità che essa stabilisce previo parere del Comitato tecnico, la Commissione può organizzare visite e missioni di funzionari degli altri Stati membri nonchè programmi per il perfezionamento del personale specializzato ».

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in attuazione dei principi contenuti in detto regolamento, fin dal 1973, ha organizzato scambi di funzionari esperti in materia di mercato del lavoro con Repubblica federale tedesca, Belgio, Francia, Regno Unito e Grecia, con risultati decisamente positivi.

Il finanziamento delle relative spese è a totale carico della CEE che, fino al 1985, ha provveduto direttamente a corrispondere le somme spettanti al singolo funzionario interessato; ma la complessità della gestione finanziaria di detti scambi ha indotto la Commissione CEE a stipulare una convenzione con ciascuno degli Stati membri, con la quale vengono stabilite le singole voci di spesa a carico della CEE e si conviene che il contributo complessivo sia versato dalla CEE direttamente sul bilancio

dello Stato membro interessato, che provvederà a corrispondere le indennità spettanti ai propri funzionari che hanno partecipato agli *stages*.

Tale convenzione non è stato possibile stipulare anche con l'Italia, per la quale gli altri Stati membri hanno, in via eccezionale e limitatamente all'anno 1986, fatto da tramite con la CEE gestendo la quota finanziaria riservata dalla stessa CEE al nostro Paese. Ove non si pervenisse per l'anno 1987 alla emanazione della norma proposta, lo Stato italiano sarebbe escluso da questo tipo di attività comunitaria già programmata.

Pertanto, affinchè tale meccanismo possa essere attuato avendo già la Commissione della Comunità europea invitato questo Ministero a predisporre gli atti per la stipula di tale convenzione, occorre che venga istituito un nuovo capitolo di spesa sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sul quale far convergere le somme che saranno versate dalla CEE su un capitolo di entrata del bilancio del Ministero del tesoro che, eventualmente, dovrà essere anch'esso appositamente istituito.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. Il pagamento delle spese connesse alla partecipazione dei funzionari italiani alle attività programmate dalla Comunità economica europea, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento CEE n. 1612 del 15 ottobre 1968, è anticipato a carico del bilancio dello Stato; i relativi rimborsi da parte della Comunità economica europea dovranno essere imputati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata statale.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.